



Il Dottorato e la Scuola

**Guida per Dottorandi e Dottori di Ricerca
che aspirano all'insegnamento**

Terza edizione (febbraio 2024)

ADI - Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia

Sommario

0. ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO PER DOTTORANDI E DOTTORI DI RICERCA.....	4
1. DOTTORATO E SUPPLENZE	12
2. DOTTORATO E DOCENTI DI RUOLO.....	17
3. DOTTORATO ALL'ESTERO E SCUOLA.....	21
4. ASSEGNO DI RICERCA E INSEGNAMENTO A SCUOLA.....	22
5. BORSA DI RICERCA, POST-DOC ESTERO E SCUOLA	29
6. RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO E SCUOLA	29
7. NUOVI CONTRATTI DI RICERCA E SCUOLA	32
8. NUOVI RICERCATORI/TRICI TT E SCUOLA	32
9. PRESA DI SERVIZIO PER DOTTORATO O POST-DOC ALL'ESTERO ...	33
10. DOCENZA A CONTRATTO E INSEGNAMENTO A SCUOLA	34
11. VALORIZZAZIONE DEL DOTTORATO NELLA SCUOLA	34

Il presente documento propone alcune FAQ riguardanti il tema dell'insegnamento e del dottorato di ricerca. L'elenco qui redatto non ha la pretesa di essere esaustivo per cui si rimanda alla lettura delle disposizioni che disciplinano le argomentazioni ivi riportate.

La normativa, a cui si deve fare riferimento, è contenuta in norme di legge e in circolari applicative riconducibili alle suddette disposizioni:

- [Legge n° 476 del 13 agosto 1984;](#)
- [Decreto legislativo n° 297 del 16 aprile 1994;](#)
- Legge 210/1998
- [Art. 52, comma 57, della legge n° 448 28 dicembre 2001;](#)
- [Circolare Miur n° 120 del 4 novembre 2002;](#)
- [Legge n° 240 del 30 dicembre 2010;](#)
- [Circolare Miur n° 15 del 22 febbraio 2011;](#)
- Nota del 12 maggio 2011 prot. n. AOODGPER 4058;
- [Nota 10331 del 14 dicembre 2011;](#)
- CCNL Istruzione e Ricerca [2016/2018;](#)
- [Decreto legislativo n° 59 del 13 aprile 2017,](#) successivamente modificato con la [Legge di bilancio 145/2018,](#) in particolare art. 1, commi 792, 795 e 796;
- Decreto-legge "sostegni bis" n. 73 del 25 maggio 2021, convertito nella [Legge n. 106 del 23 luglio 2021,](#) in particolare l'art. 59;
- [Decreto ministeriale n° 226 del 14 dicembre 2021;](#)
- Legge n. 33/2022
- Decreto ministeriale 930/2022
- [Legge n° 79 del 29 giugno 2022.](#)
- Decreto ministeriale 226/2022
- Decreto legge 75/2023 PA bis, convertito nella Legge n° 112 del 10 agosto 2023.
- DPCM n° 224 del 25 settembre 2023 (Decreto attuativo percorsi abilitanti all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado).

0. ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO PER DOTTORANDI E DOTTORI DI RICERCA

1. Sono un dottorando/dottore di ricerca, ho titolo per insegnare nella scuola secondaria?

Gli insegnamenti della secondaria sono suddivisi in classi di concorso (cdc), e per accedere ad una classe di concorso è necessaria una laurea di II livello (magistrale/specialistica/ciclo unico, v.o., o equipollenti) oppure, per gli ITP (insegnanti tecnico-pratici) fino al 2024/2025 sarà sufficiente possedere un diploma di istruzione tecnico o professionale.

I criteri di accesso per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria sono stabiliti dalle tabelle del [DPR 19/2016](#) ([tabella A](#), per ITP [tabella B](#)) e i suoi successivi aggiornamenti del [DM 259/2017](#). Ai sensi del [Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2023](#), pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 34 del 10 febbraio 2024, per alcune classi di concorso è stata prevista la revisione dei requisiti di accesso. I nuovi titoli di accesso per le classi di concorso oggetto del provvedimento sono contenuti nella [tabella A](#) allegata al provvedimento.

Come previsto dall'art. 5 comma 1 del sopracitato decreto,

«coloro i quali, all'entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all'art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per

presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze».

Di conseguenza, le nuove tabelle entrate ora in vigore, al pari di quelle contenute nel DPR 19/2016 e nel DM 259/2017, non sono retroattive. Coloro i quali possedevano il titolo di accesso prima del 10 febbraio 2024 (data di pubblicazione del DM del 23 dicembre 2023), continuano ad averlo.

A seconda della laurea posseduta e della cdc, sono richiesti certi crediti formativi universitari (CFU) in specifici settori scientifico-disciplinari (SSD) o, per le lauree v.o., il conseguimento di specifici esami. Se tali esami o CFU non sono stati conseguiti nel corso del proprio iter di studi, è necessaria una loro integrazione. Sono ritenuti validi i CFU conseguiti durante i corsi di laurea (di qualsiasi ordinamento e livello) e tramite corsi singoli. Non sono invece computabili i CFU conseguiti tramite la tesi di laurea. Per i laureati v.o. si consiglia di consultare la [tabella A/1](#) e la [nuova tabella A/1](#) delle classi di concorso sottoposte a revisione e accorpamento, che determina la corrispondenza fra denominazione degli esami v.o. e n.o. Inoltre si ricorda che gli esami annuali v.o. corrispondono a 12 CFU, quelli semestrali a 6 CFU.

2. Qual è l'iter per diventare un docente di ruolo?

L'iter per diventare docente di ruolo nella scuola secondaria è stabilito dal D.Lgs. 59/2017 e successive modifiche, contenute nell'art. 59 della Legge 106/2021 e nella Legge 79/2022. Bisogna risultare vincitori/rici di un concorso (cioè superare tutte le prove con una votazione di almeno 70/100 e collocarsi in posizione utile nella graduatoria di merito secondo il numero di posti banditi) e, successivamente, superare positivamente un anno di formazione e prova.

Fino al 31 dicembre 2024, è prevista una fase transitoria. Fino a tale data, potranno accedere ai concorsi anche gli aspiranti privi di abilitazione sulla specifica cdc e in possesso dei 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022. In caso di vittoria al concorso, è prevista la firma di un contratto a tempo determinato, nel corso del quale si dovranno conseguire 30 dei 60 CFU del percorso abilitante. Una volta completato l'iter di formazione, il contratto verrà tramutato a tempo indeterminato. Coloro che risultano già in possesso dell'abilitazione, firmeranno al contrario un contratto a tempo indeterminato. I candidati che hanno svolto almeno tre anni di servizio, nei cinque anni precedenti, presso le scuole statali possono partecipare senza il requisito dell'abilitazione anche ai concorsi successivi al 2024 (previo obbligo, se vincitori, di conseguire i 30 CFU).

Il punteggio del concorso è formato per l'80% dal punteggio ottenuto nelle prove e per il 20% dai titoli. Fra i titoli il dottorato di ricerca è valorizzato (art.3, comma 6 del D.Lgs. 59/2017) con una valutazione pari almeno al 20% del punteggio totale previsto per i titoli (art. 1, comma 18-octies della legge 159/2019).

3. Quali sono i requisiti per partecipare al concorso?

Per poter partecipare ai concorsi a cattedre è necessario possedere uno dei seguenti requisiti stabiliti dall'art.5 del D. Lgs. 59/2017 e successive modifiche:

- a partire dal 2025, per i posti comuni e gli ITP, possedere il

titolo di accesso per l'insegnamento e l'abilitazione all'insegnamento per la specifica classe per cui si concorre

- per i posti di sostegno, aver superato il percorso di specializzazione per le attività di sostegno di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge n° 244/2007

4. Come si ottiene l'abilitazione all'insegnamento in una specifica classe di concorso?

Ai sensi dell'art.2-ter del D. Lgs. 59/2017 e successive modifiche, se si possiedono i titoli di accesso a una cdc è possibile partecipare alle procedure di selezione per l'accesso a percorsi universitari e accademici di formazione iniziale da 60 CFU (PF60). La frequenza del PF60 e il superamento della prova finale danno diritto all'abilitazione.

Secondo la Legge 79/2022 e successivo DPCM 224/2023 si ottiene l'abilitazione per le diverse classi di concorso delle scuole secondarie di primo e secondo grado attraverso dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, erogati dalle università o dalle istituzioni AFAM. I percorsi prevedono l'acquisizione di 60 CFU comprensivi di esperienza di tirocinio diretto e indiretto presso le istituzioni scolastiche e il superamento di una prova finale consistente in una prova scritta e una lezione simulata.

Per gli/le aspiranti già in possesso di abilitazione su altra cdc o su altro grado di istruzione e per chi sia in possesso della specializzazione su sostegno, ai sensi dell'art. 13 del DPCM 224/2023 il percorso iniziale prevede l'acquisizione di 30 CFU privi di tirocinio.

Per gli/le aspiranti che hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, è prevista l'abbreviazione del percorso abilitante a 36 CFU.

La Legge 112/2023 ha previsto infine l'attivazione dei percorsi abilitanti di 30 CFU per i docenti con almeno tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, paritarie e/o negli istituti di istruzione e formazione professionale delle regioni.

5. L'iscrizione al dottorato è compatibile con l'iscrizione ai corsi abilitanti? E in caso di assegno di ricerca?

Ai sensi dell'Allegato B lettera E del DPCM 224/2023, i consigli di corso possono valutare le competenze trasversali acquisite dai dottorandi di ricerca del terzo anno ai fini della possibile abbreviazione del percorso abilitante. Tale possibilità è estesa ai dottori di ricerca. La Legge 33/2022 e il successivo DM 930/2022 prevedono la contemporanea iscrizione a due corsi universitari, con alcune limitazioni. In particolare,

ai sensi delle nuove [FAQ MUR](#), nei casi di contemporanea iscrizione a due corsi universitari aventi obbligo di frequenza - come un corso di dottorato di ricerca e un corso di specializzazione - dovrà essere richiesta formale autorizzazione ai rispettivi organi collegiali, i quali valuteranno la compatibilità dell'obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle conoscenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.

L'iscrizione ai corsi abilitanti è possibile anche per i/le titolari di assegno di ricerca. All'art. 22 comma 3 della Legge 240/2010 si legge che

«la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia e all'estero».

Non essendo inquadrati come corsi di specializzazione di area medica, i corsi abilitanti non rientrano in tale fattispecie.

6. Il titolo di dottore di ricerca è abilitante per l'insegnamento nelle scuole?

No, il titolo di dottore di ricerca non è equipollente all'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole.

7. Cosa posso fare per svolgere delle supplenze nelle scuole?

Esistono delle graduatorie apposite utilizzate per le supplenze (i cui dettagli sono contenuti nell'Ordinanza Ministeriale 112/2022):

- GPS (graduatorie provinciali per le supplenze), utilizzate per le convocazioni di inizio anno scolastico per supplenze annuali (31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06) e gestite dagli uffici scolastici provinciali (USP). Sono suddivise in due fasce:
 - la I fascia comprende coloro in possesso del titolo di abilitazione su materia o specializzazione su sostegno. Fino al 2020 si è potuta conseguire l'abilitazione tramite il superamento di tutte le prove concorsuali del concorso ordinario 499/2020. Con l'attuale normativa si consegue tramite i percorsi abilitanti precedentemente descritti.
 - la II fascia, alla quale possono accedere coloro in possesso del titolo di accesso ad una cdc (vedi FAQ 1) e dei 24 CFU. La II fascia su sostegno richiede, in aggiunta, tre anni di servizio su sostegno nello stesso grado per cui si richiede l'inserimento.
- GI (graduatorie d'istituto), utilizzate per le supplenze "brevi" e gestite dalle singole scuole. Sono suddivise in tre fasce:
 - la I fascia comprende coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GaE), graduatorie chiuse con la legge 296/2006;

- la II fascia include tutti i/le docenti della I fascia GPS che hanno presentato il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS;
- la III fascia include tutti i/le docenti della II fascia GPS che hanno presentato il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS.

Nelle GPS e nelle GI il dottorato di ricerca è valutato 12 punti: lo stesso punteggio di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Ci si può iscrivere alle GPS e contestualmente alle GI tramite procedura informatizzata che generalmente viene aperta ogni 2 o 3 anni. Le graduatorie restano valide fino all'apertura successiva. Allo stesso tempo, è prevista una finestra semestrale di inserimento per i soli abilitati su materia o specializzati su sostegno.

In assenza di docenti disponibili nelle GI e nelle graduatorie viciniori, le scuole possono convocare da messe a disposizione (MAD), ossia delle istanze informali che ogni aspirante docente può inviare alle singole scuole per dichiarare la propria disponibilità a svolgere supplenze. Le MAD non sono regolamentate, di conseguenza ogni scuola può scegliere come convocare sulla base del curriculum degli aspiranti.

1. DOTTORATO E SUPPLENZE

8. Il dottorato è compatibile con l'insegnamento a scuola?

L'ammissione ad un corso di dottorato prevede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del DM 226/2021. Tuttavia, se il/la proprio/a tutor e il Collegio dei Docenti della scuola o corso di dottorato lo concedono, è possibile svolgere attività lavorative contemporaneamente alle attività di dottorato. Insegnamento e dottorato sono quindi compatibili purché, per i/le dottorandi/e con borsa, la retribuzione per la supplenza non superi il limite stabilito dalla propria scuola di dottorato.

9. Sono un docente con nomina a tempo determinato, come mi devo comportare in caso di ammissione ad un corso di dottorato?

Secondo quanto riportato nella circolare del MIUR 15/2011, nei limiti delle disposizioni del CCNL vigente, il docente con nomina a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto può prendere parte a corsi di dottorato e chiedere il congedo straordinario. Inoltre:

«si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato)».

Nel caso in cui la supplenza sia invece temporanea non è possibile richiedere il congedo straordinario. Il dottorando può scegliere se:

- sospendere il dottorato per concludere la supplenza;
- nel caso di dottorato con borsa, valutare se il reddito cumulato tra borsa e supplenza non supera il limite previsto dalla propria scuola di dottorato e se il proprio tutor e Collegio dei Docenti concede di accettare la supplenza, in caso contrario non sarà possibile accettarla;
- nel caso di dottorato senza borsa accettare la supplenza, previo consenso del proprio tutor e del Collegio dei Docenti.

10. In caso di convocazione per una supplenza concomitante con il dottorato di ricerca con borsa cosa devo fare?

Se un dottorando con borsa viene convocato per una supplenza può accettarla se la retribuzione non supera il limite imposto dalla propria scuola di dottorato e se ottiene il consenso da parte del proprio tutor e del Collegio dei Docenti del corso di dottorato.

Solo nel caso di supplenza lunga, ovvero fino al termine delle attività didattiche (30/06) o dell'anno scolastico (31/08), vi è la possibilità di chiedere un congedo straordinario per motivi di studio. Secondo la circolare del MIUR n° 15 del 22 febbraio 2011 per tali supplenze valgono le stesse disposizioni del personale assunto a tempo indeterminato, in particolare:

«anche a tale tipologia di personale [personale a tempo determinato, cioè destinatari di contratto

annuale o al 30 giugno, ndr] si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque precisare che le predette disposizioni esplicano la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato)».

Pertanto, è possibile accettare la supplenza e chiedere contestualmente il congedo straordinario per dottorato. Tale congedo è valido ai fini giuridici, ma non economici, pertanto il servizio è riconosciuto per il punteggio, la progressione di carriera, ecc... e si potrà continuare l'attività di dottorato senza svolgere la supplenza e senza percepire lo stipendio da insegnante.

11. Se invece il mio dottorato è senza borsa?

Se il dottorato è senza borsa è possibile accettare qualsiasi tipo di supplenza, sempre previa concessione del proprio tutor e del proprio Collegio dei Docenti della scuola o corso di dottorato.

12. Quali sono i casi in cui il congedo straordinario non viene concesso?

Facendo riferimento all'art. 19, comma 3 della Legge 240/2010, all'art. 2 della legge 476/84 viene aggiunto quanto segue:

«Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo».

Di conseguenza, è possibile usufruire del congedo straordinario per un solo corso di dottorato. Per poter usufruire di tale misura gli aspiranti non devono aver già usufruito del congedo in un precedente dottorato, neanche qualora siano stati iscritti per un solo anno e il dottorato sia stato interrotto senza aver conseguito il titolo.

Inoltre:

«Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste».

Quindi il congedo straordinario non è concesso ma attribuito a domanda dal Dirigente Scolastico, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione.

13. La mia scuola non vuole concedermi la supplenza sostenendo l'impossibilità di cumulare impieghi da parte dei dipendenti della PA ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001. È corretto?

La scuola considera erroneamente i dottorandi come lavoratori dipendenti della PA. L'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, infatti, disciplina il divieto cumulo di impieghi o incarichi da parte dei dipendenti della PA, ma il dottorato non rientra in questa fattispecie in quanto è un corso di studio universitario, come lo sono corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento.

2. DOTTORATO E DOCENTI DI RUOLO

14. Sono docente di ruolo e sono stato/a ammesso/a ad un corso di dottorato, posso accettare?

Sì. Secondo l'art. 2 della Legge 476/1984 "Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università":

«Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste».

L'unico vincolo riguarda i docenti che hanno già usufruito del congedo per altro dottorato. Infatti con le modifiche apportate dall'art. 19, comma 3, della Legge 140/2010 non possono richiedere il congedo coloro che sono già stati iscritti ad un corso di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.

Inoltre:

- nel caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in congedo conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte della scuola in cui è in servizio;
- il congedo straordinario è attribuito a domanda dal Dirigente Scolastico, compatibilmente con le esigenze

dell'amministrazione, anche se non vengono precisati i motivi di un eventuale diniego da parte del Dirigente Scolastico;

- la concessione del congedo straordinario non è subordinata all'effettuazione dell'anno di prova (circolare del MIUR 120/2002);
- la richiesta di congedo straordinario deve essere commisurata all'intera durata del dottorato (circolare del MIUR 120/2002).

15. E se vengo ammesso/a senza borsa di dottorato?

Sempre nella circolare del MIUR 120/2002 viene riportato che:

«In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro».

16. Sono un/una dottorando/a e quest'anno entrerò in ruolo. Come posso fare con il dottorato?

Secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del DM 226/2022, l'anno di formazione e prova può essere rimandato in caso di frequenza a un corso di dottorato di ricerca, fino al termine dell'impegno universitario. Di conseguenza, il docente neo-immesso in ruolo può essere posto in congedo per dottorato.

17. Fino a quanto dura il congedo per dottorato?

Secondo l'art. 2 della legge 476/1984 il congedo copre la durata effettiva del corso, quindi tre anni. La circolare MIUR 15/2011 precisa che è escluso il periodo che intercorre fra il termine della durata del corso e la discussione della tesi.

Nel momento cui il dottorato termina o viene interrotto, il docente ha il dovere di riprendere immediatamente servizio presso la sede in cui ha la titolarità (circolare del MIUR 120/2002). Nel caso in cui servisse prolungare il congedo per la preparazione della tesi è possibile chiedere aspettativa per motivi di studio (circolare MIUR 15/2011).

18. Posso prorogare il congedo oltre l'effettiva durata del corso?

No, ad esclusione di motivi strettamente connessi con lo stato di salute del docente dottorando. Infatti, nella nota prot. n° 10331 del 14 dicembre 2011 si precisa, facendo riferimento a quanto scritto al punto 55 del Titolo X - Dottorandi di ricerca - dello "Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari", che:

«Lo studente di dottorato ha diritto a usufruire di periodi di sospensione per malattia, per maternità o per lavoro».

Pertanto, i Collegi dei docenti, su richiesta dell'interessato e sulla base di idonea documentazione medica, possono accettare la richiesta di proroga per il periodo corrispondente alla certificata malattia e/o alla sua durata.

19. Ho già richiesto il congedo straordinario per dottorato una volta, posso farlo ancora?

No. Il congedo straordinario per dottorato si può richiedere solamente per un corso di dottorato.

3. DOTTORATO ALL'ESTERO E SCUOLA

20. Sono un docente di ruolo. È possibile chiedere il congedo retribuito nel caso in cui si sia iscritti ad un dottorato presso un'università estera?

La concessione del congedo retribuito per la frequenza di un corso di dottorato di ricerca, anche presso un'università estera, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della Legge 240/2010 è sottoposta alla discrezionale valutazione delle amministrazioni pubbliche presso le quali il dipendente intrattiene il rapporto di lavoro. La normativa in essere prevede altresì l'emanazione di un parere ex-ante sulla validità del titolo, svolta dalla Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore del MUR su specifica richiesta dell'amministrazione del dipendente (nel caso della scuola, delle segreterie).

4. ASSEGNO DI RICERCA E INSEGNAMENTO A SCUOLA

21. L'assegno di ricerca è compatibile con l'insegnamento a scuola?

L'art. 53, comma 8, della [legge 165/2001](#) prevede che le amministrazioni pubbliche non possano conferire incarichi retribuiti ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Si può quindi accettare una supplenza nel momento in cui si è assegnisti o borsisti, a meno che l'Università o il Dirigente Scolastico non richiedano l'unicità dell'incarico.

22. Sono docente (di ruolo o supplente) e sono destinatario/a di un assegno di ricerca, posso accettare? E nel caso in cui avessi una borsa post-dottorato?

Secondo l'articolo 22, comma 3, della legge 240/2010

«la titolarità dell'assegno comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche».

Tale possibilità è confermata anche nell'art. 18, comma 2, del CCNL 2006-2009. Le circolari MIUR 120/2002 e 15/2011 estendono all'aspettativa per assegno di ricerca le stesse disposizioni previste per

il congedo straordinario per dottorato di ricerca richiamando l'art. 51, comma 6, della legge 449/1997, abrogato e sostituito dall'art. 22 della legge 240/2010 di cui sopra. Di conseguenza, come il congedo straordinario per dottorato, anche tale aspettativa è valida ai fini giuridici. Non è invece valida ai fini economici. La stessa conclusione trova conferma anche nel parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso (CS 544/2016), il quale ha precisato che

«il docente già titolare di assegno o dottorato di ricerca, a fronte della ricezione di proposta di assunzione su cattedra a tempo indeterminato o determinato (di durata annuale), possa[può]a procedere alla stipula del contratto e immediatamente fruire del beneficio del congedo straordinario/aspettativa ex art. 19 e 22 l. 240/2010».

La motivazione alla base della possibilità della richiesta di aspettativa assegno di ricerca è analoga a quella del congedo per dottorato di ricerca: incoraggiare e sostenere l'attività di ricerca anche fuori dell'ambiente scolastico, in modo da mettere in condizione il docente di poterla espletare nel miglior modo possibile.

Vale una disciplina analoga anche per le borse di ricerca post-dottorato. L'art. 6, comma 7, della legge 398/1989 estende alle borse post-dottorato il congedo straordinario della legge 476/1984:

«Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo

straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza».

Ciò è confermato anche nelle circolari MIUR 120/2002 e 15/2011.

23. Ho un assegno di ricerca e quest'anno entrerò in ruolo a scuola. Come posso fare con l'assegno?

L' art. 2 comma 3 del DM 226/2022 estende anche agli assegnisti di ricerca la possibilità di rinviare l'anno di formazione e di collocarsi in aspettativa per motivi di ricerca, fino al termine dell'assegno.

L'aspettativa va richiesta alla scuola con apposita domanda all'atto dell'immissione in ruolo. Si tratta di un'aspettativa senza assegni, cioè non è valida ai fini economici. Dato che segue le stesse disposizioni del congedo straordinario per dottorato è però valida ai fini giuridici, quindi consente di maturare l'anzianità di servizio, a differenza di altre tipologie di aspettativa.

24. Ho un assegno di ricerca e ho ricevuto una convocazione per una supplenza. Come mi devo comportare? E se avessi una borsa post-dottorato?

Anche l'assegnista di ricerca che riceve una proposta di supplenza può chiedere l'aspettativa per motivi di ricerca prevista dall'articolo 22, comma 3, della legge 240/2010, dell'art. 18, comma 2, del CCNL 2006-2009 e dalle circolari MIUR 120/2002 e 15/2011, purché si tratti di una supplenza al 30/06 o 31/08.

Infatti la circolare MIUR 15/2011 estende quanto previsto per il congedo straordinario per dottorato anche all'aspettativa per assegno di ricerca. Tale interpretazione è confermata anche nel parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso (CS 544/2016) che ha precisato che

«il docente già titolare di assegno o dottorato di ricerca, a fronte della ricezione di proposta di assunzione su cattedra a tempo indeterminato o determinato (di durata annuale), possa[può]a procedere alla stipula del contratto e immediatamente fruire del beneficio del congedo straordinario/aspettativa ex art. 19 e 22 l. 240/2010».

In caso di supplenza breve, invece, non è possibile chiedere l'aspettativa.

L'aspettativa va richiesta alla scuola con apposita domanda. Si tratta di un'aspettativa senza assegni, cioè non è valida ai fini economici. Dato che segue le stesse disposizioni del congedo straordinario per dottorato è però valida ai fini giuridici, quindi consente di maturare punteggio nelle graduatorie per le supplenze e l'anzianità di servizio, a differenza di altre tipologie di aspettativa.

Poiché l'art. 6, comma 7, della legge 398/1989 estende alle borse post-dottorato il congedo straordinario della legge 476/1984, le stesse considerazioni analizzate per gli assegni valgono anche per le borse di ricerca post-dottorato.

25. Quali sono i vantaggi dell'aspettativa per motivi di ricerca?

Come tutte le aspettative, consente di fare ricerca e conservare il proprio posto a scuola. Di conseguenza è utile per tutti coloro che hanno ricevuto una nomina per supplenza o sono docenti di ruolo e hanno un assegno di ricerca che termina durante l'anno scolastico e, al suo termine, vorrebbero insegnare a scuola. Inoltre, a differenza di altre aspettative, è valida ai fini giuridici. Di conseguenza consente di maturare punteggio e anzianità di servizio.

26. Ho già richiesto l'aspettativa per motivi di ricerca una volta, posso farlo ancora?

Sì, l'aspettativa per motivi di ricerca, a differenza di quella per motivi di lavoro, non ha limite e può essere richiesta per tutti gli anni in cui si è assegnisti/e o ricercatori/trici.

27. La scuola mi ha concesso aspettativa per motivi di studio, è la stessa cosa?

No. Oltre al fatto che l'assegno di ricerca non è un corso di studio, l'aspettativa per motivi di studio non è valida ai fini giuridici, a differenza di quella per motivi di ricerca che, essendo equiparata al congedo straordinario per dottorato, lo è. Nel caso di assegni di ricerca la scuola deve concedere la specifica aspettativa per motivi di ricerca ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 240/2010 e dalle circolari MIUR 120/2002 e 15/2011.

28. Sto svolgendo l'anno di prova e ho vinto una posizione da assegnista o da ricercatore/trice, posso rinviare l'anno di prova?

Sì, l'anno di prova può essere rinviato fino al termine dei contratti.

29. Sono un'assegnista in stato di gravidanza che ha richiesto l'aspettativa. Chi dovrà corrispondermi il pagamento della maternità?

Alle assegniste di ricerca si applicano, in materia di astensione obbligatoria dal servizio per maternità, le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 247 del 23 ottobre 2007.

Nel periodo di maternità obbligatoria, l'assegno di ricerca viene sospeso con apposito decreto, emanato dal dipartimento di appartenenza delle assegniste. Le docenti di ruolo che hanno richiesto contestuale aspettativa per motivi di ricerca rientrano sotto la tutela previdenziale del MEF. Di conseguenza, dovranno sottoporre la domanda di congedo per maternità alle segreterie scolastiche, corredata di decreto di sospensione dell'assegno.

Le titolari di assegno di ricerca individuate per un incarico di supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto risulteranno, al momento dell'accettazione e della contestuale messa in aspettativa, iscritte anche alla gestione unitaria INPS. Lo status di doppia iscrizione ad entrambe le gestioni, sebbene non dia diritto al trattamento economico da parte della scuola, è stato motivo di lunghi contenziosi con l'ente previdenziale. Quest'ultimo rifiuta infatti di corrispondere l'indennità di maternità alle assegniste che non figurano esclusivamente nella gestione separata. Ai sensi delle Circolari ministeriali 120/2002 e 15/2011, il dipendente pubblico ha il dovere di riassumere servizio presso la sede di titolarità in caso di cessazione dell'impegno universitario. Ne consegue che è possibile rientrare in servizio a scuola anche in caso di sospensione dell'assegno per maternità e richiedere automaticamente a quest'ultima il pagamento della relativa indennità.

5. BORSA DI RICERCA, POST-DOC ESTERO E SCUOLA

30. Posso richiedere l'aspettativa per una borsa di ricerca post-lauream?

Le borse post-lauream sono generalmente regolate dalla Legge 210/1998. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3

«alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398».

Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398 (sopra richiamate) dispongono che

«per le borse di studio previste dalla presente legge si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza».

Ne consegue che è possibile richiedere alla scuola un'aspettativa del tutto equivalente al congedo per dottorato di ricerca.

31. È possibile chiedere l'aspettativa anche nel caso in cui si stia svolgendo un post-doc presso un'università estera?

La CM 15/2011 conferma quanto disposto dall'art. 453 comma 9, ultimo periodo, del Dlgs 297/1994 in materia di borse di studio o contratti post-dottorali all'estero:

«al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di Enti pubblici, di Stati ed Enti stranieri, di Organismi o Enti internazionali, si applica il disposto di cui all'art.2 della Legge n. 476/84»,

ponendo in tal modo sullo stesso piano la disciplina prevista nella materia dalla citata legge sia per le Università italiane sia per quelle straniere.

Di conseguenza, è possibile richiedere l'aspettativa anche per borse di mobilità internazionale come le MSCA European Postdoctoral Fellowships. Sono escluse da tale disposizione le borse di ricerca erogate da enti privati (come le fondazioni).

6. RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO E SCUOLA

32. Se sono un docente, posso accettare un incarico da ricercatore a tempo determinato?

La normativa di riferimento dei ricercatori a tempo determinato è l'art. 24 della legge 240/2010. L'art. 49 della legge 35/2012 aggiunge al sopracitato art. 24, il seguente comma 9-bis

«Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale

posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza».

Quindi, come per il congedo straordinario per dottorato e l'aspettativa per assegno di ricerca, anche per le posizioni da ricercatore a tempo determinato è possibile conservare il posto a scuola chiedendo aspettativa.

33. Se ho un contratto da ricercatore a tempo determinato posso accettare un incarico di insegnamento?

All'articolo 7, comma 1, della legge 240/2010 è specificato:

«I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale».

Quindi è possibile accettare incarichi di insegnamento ponendosi in aspettativa all'università.

7. NUOVI CONTRATTI DI RICERCA E SCUOLA

34. Sarà possibile richiedere l'aspettativa anche per i contratti di ricerca?

La Legge 79/2022 ha modificato l'art. 22 della Legge 240/2010, sostituendo gli assegni di ricerca con i contratti di ricerca. Tuttavia, al comma 8 del nuovo art. 22 è espressamente prevista la concessione dell'aspettativa per il neo-contrattista di ricerca, al pari di quanto già avviene per gli assegnisti.

8. NUOVI RICERCATORI/TRICI TT E SCUOLA

35. Sarà possibile richiedere l'aspettativa anche per i nuovi contratti da ricercatore a tempo determinato?

In seguito all'approvazione della Legge 79/2022, i ricercatori di tipo A e B sono stati sostituiti con una figura di ricercatore unico Tenure Track, con un contratto della durata di sei anni. Il nuovo comma 9-bis dell'art. 24 preserva però la possibilità di usufruire dell'aspettativa per tutta la durata del nuovo contratto da ricercatore.

9. PRESA DI SERVIZIO PER DOTTORATO O POST-DOC ALL'ESTERO

36. Sto svolgendo un periodo di ricerca dottorale o un post-doc all'estero. Posso richiedere di fare la presa di servizio a distanza?

No. La presa di servizio si svolge in presenza ed è l'atto con cui si procede all'identificazione del dipendente e si avviano le pratiche amministrative per l'inserimento (del personale docente o ATA) nell'organico della scuola. La mancata assunzione del servizio nel termine indicato nel provvedimento di nomina comporta, in assenza di giustificati motivi, la decadenza della nomina stessa.

Secondo quanto disposto dall'art. 9 del D.p.r. n. 3/1957:

«La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina».

Il differimento della presa di servizio è previsto solo ed esclusivamente nei casi contemplati dalla normativa giustificati da motivi non imputabili alla volontà personale (maternità, malattia, infortuni, ecc). Nel caso in cui si sia impossibilitati a raggiungere la sede nei tempi previsti (a causa della distanza geografica e del poco preavviso) si può chiamare la segreteria della scuola o inviare una email al/la Dirigente Scolastico/a, spiegare la propria situazione e chiedere un posticipo di 24-48 ore.

10. DOCENZA A CONTRATTO E INSEGNAMENTO A SCUOLA

37. Sono docente a scuola, posso accettare un incarico di docenza a contratto?

La normativa di riferimento dei contratti di insegnamento all'università è l'art. 23 della legge 240/2010. A differenza dei/lle ricercatori/trici a tempo determinato, le docenze a contratto non sono attività lavorative di tipo subordinato. Quindi non vi è incompatibilità tra l'insegnamento a scuola e all'università tramite docenze a contratto, è sufficiente chiedere il nulla osta presso l'amministrazione di appartenenza per poter svolgere la seconda attività, come specificato nell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001.

11. VALORIZZAZIONE DEL DOTTORATO NELLA SCUOLA

38. Quali sono i vantaggi dei dottori e delle dottoresse di ricerca nei concorsi per diventare docente nella scuola?

Il D. Lgs. 59/2017 disciplina l'accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge n° 107 del 13 luglio 2015. All'art. 1, comma 792, lettera d), punto 6 della legge di bilancio 145/2018 del comma 792, è espressamente dichiarato come il dottorato di ricerca sia un titolo preferenziale nella valutazione dei candidati, e per i titoli è prevista una valutazione di almeno il 20% rispetto al punteggio complessivo. Nei concorsi 2016, 2018, 2020 e 2021 il dottorato è stato valutato 5/20 punti, quindi il 25% del punteggio complessivo per i titoli.

39. Quali sono i vantaggi dei dottori e delle dottoresse di ricerca che vogliono svolgere supplenze?

Secondo le tabelle allegate all'Ordinanza Ministeriale 112/2022, il dottorato è valutato 12 punti nelle GPS e, quindi, anche nelle GI.

40. Quali sono i vantaggi dei docenti di ruolo che possiedono un dottorato di ricerca?

Secondo le tabelle allegate al CCNI concernente la mobilità del personale docente, il titolo di dottorato è valutato 5 punti. È attribuito lo stesso punteggio anche per le graduatorie interne d'istituto.

L'ADI rappresenta anche i dottorandi e dottori di ricerca che in Italia aspirano a insegnare nelle scuole.

Attraverso un'apposita [area tematica](#) (AT), svolge una costante attività di analisi ed elaborazione di proposte per valorizzare nel modo più adeguato la formazione dottorale nell'accesso all'insegnamento.

La partecipazione all'AT Scuola è aperta a tutti i soci tesserati ADI. Per iscriversi all'ADI, è sufficiente contattare la sede locale ADI più vicina. La lista completa delle sedi ADI è [qui](#).

Più siamo, più contiamo!



www.dottorato.it



Questa Guida è sotto licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

L'ADI ringrazia tutti i soci e le socie che hanno volontariamente dedicato il loro tempo e il loro impegno alla stesura della Guida.

Per motivi legati alle tempistiche di pubblicazione non è stato possibile adeguare i contenuti di questo documento sotto il profilo dell'inclusività del linguaggio.